

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/95 - Filiale di Roma

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/95 - Filiale di Roma

Anno XXXIII - Numero 24

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 agosto 2002

Si pubblica mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e dalla U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 giugno 2002, n. 47.

Nomina del difensore civico della Regione Lazio Pag. 8

DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 giugno 2002, n. 48.

Designazione del presidente del collegio sindacale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud-Pontino Pag. 8

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2002, n. 847.

Comune di Faleria (VT). Variante al P.R.G. ai sensi della legge n. 1/78 per la realizzazione di uno svincolo viario e area di parcheggio in via Maresciallo Leonardi. Approvazione.

Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2002, n. 877.

Legge n. 104/1992, art. 39, comma 2, lettere 1-bis) ed 1-ter) introdotte dalla legge n. 162/1998. Programmazione ed approvazione delle modalità di istituzione dei servizi a favore dei disabili in situazione di gravità e dei criteri per l'assegnazione agli enti locali di specifici contributi. Capitolo H41109, esercizio finanziario 2002 Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2002, n. 878.

Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 96. Criteri e modalità per la concessione di contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap per gli anni 2001 e 2002. Stanziamento di Euro 258.228,45 sul bilancio per l'esercizio finanziario 2002, capitolo H42507. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2002, n. 885.

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2 par. 3. Richiesta alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di mesi 6 (sei) di proroga, sino al 31 gennaio 2003, ai fini della concessione delle autorizzazioni alle superfici violate abusivamente impiantate antecedentemente al 1° settembre 1998 Pag. 27

8ff

LA GIUNTA REGIONALE

u

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali;

VISTA la L.R. n. 38 del 20/9/1996 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", la quale all'art. 23 prevede la realizzazione di servizi di aiuto personale volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale per le persone in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale";

VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162, "Modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", che all'art. 39, comma 2, lettere 1-bis) ed 1-ter), introdotte dalla suddetta legge 162/98, prevede che le regioni programmano e disciplinano interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilità in situazione di particolare limitazione dell'autonomia personale;


VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, in base alla quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità a cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);

DATO ATTO che ispirandosi ai principi della trasparenza e della partecipazione degli interlocutori interessati alla materia, ed in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 162/98, sono state sentite le Associazioni delle persone disabili, rappresentanti le varie tipologie di disabilità, nonché l'ANCI Lazio, l'URPL, l'UNCHEM e il Comune di Roma per condividere la fase propedeutica all'assunzione delle scelte operative che hanno portato alla stesura delle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1669 del 18 luglio 2000;

DATO ATTO che la Regione Lazio con la deliberazione di Giunta n. 1669 del 18 luglio 2000 ha provveduto a programmare e disciplinare i suddetti interventi, stabilendo anche di utilizzare per tale scopo negli anni 2000 e 2001 i fondi appositamente concessi alla Regione dal Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli anni 1999 e 2000;

RITENUTO di dover rideterminare per l'anno 2002 le modalità per l'istituzione e la organizzazione da parte degli Enti Locali degli interventi in argomento nonché i termini per la presentazione delle domande ed i criteri per la ripartizione degli specifici fondi disponibili per contribuire al finanziamento dei programmi che saranno presentati dagli Enti Locali stessi, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti, dalla quale è emersa la opportunità di apportare alcuni correttivi e precisazioni ai criteri utilizzati ed approvati con deliberazione di G.R. n. 1669 del 18 giugno 2000, al fine di avere maggior sicurezza di fornire risposte certe e prioritarie alle situazioni più gravi, anche in considerazione delle ridotte risorse disponibili;

RITENUTO opportuno limitare gli interventi ammissibili a contributo ai soli progetti di aiuto personale, atteso che i progetti relativi alla continuità o alla nuova istituzione di centri diurni socio-riabilitativi, previsti dai precedenti criteri, possono essere inseriti nei Piani di zona che i comuni elaboreranno in attuazione delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 19/4/2002;



877 5 LUG. 2002

VISTA la legge regionale n. 8 del 16 aprile 2002 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2002;

VISTA la legge regionale n. 9 del 16 aprile 2002 recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002";

VISTA la legge n. 328 del 28 novembre 2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

CONSIDERATO che tra le risorse finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato per l'attuazione della predetta legge 328/2000 relative al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2001 figura la somma di L. 4.874.643.873 corrispondenti ad euro 2.517.543,45, allocata sul cap. H41109 (già cap. 42154) dell'esercizio finanziario 2002, finalizzata agli interventi per l'handicap grave di cui alla legge 104/1992 art. 39, comma 2 lettere 1-bis) ed 1-ter), introdotte dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;

RITENUTO necessario stabilire le modalità ed i criteri per l'utilizzazione della suddetta somma, per le predette finalità relativamente all'anno 2002;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che si richiamano;

- Di provvedere ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettere 1-bis) ed 1-ter) della legge n. 104/1992, come integrata dalla legge 162/1998, a programmare e disciplinare per l'anno 2002 l'istituzione di interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilità in situazione di particolare limitazione dell'autonomia personale, come prestazioni **integrative** degli interventi già realizzati dagli Enti locali;
- Di approvare a tal fine, le modalità per la realizzazione dei suddetti interventi ed i criteri per l'accesso agli specifici contributi regionali, secondo quanto indicato nell' Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di stabilire che per l'anno 2002 verrà utilizzata la somma finalizzata per i suddetti interventi, di lire 4.874.643.875, corrispondenti ad Euro 2.517.543,45, assegnata alla Regione Lazio dallo Stato quale quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali relativo all'anno 2001, riportata sul cap. H41109 (già cap. 42154) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;
- Di autorizzare il Direttore della V° Direzione Regionale ad impegnare e liquidare con successivi provvedimenti, i suddetti fondi a favore degli Enti Locali in conformità ai criteri ed alle modalità fissati con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

- 9 LUG. 2002

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

ALLEG. alla DELIB. N. 877

DEL 5.5.2002

Allegato A

MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI SPECIFICI. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2002.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), introdotte dall'art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162

Finalità

La Regione Lazio, al fine di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici e, allo scopo di garantire il mantenimento nell'ambiente familiare e l'integrazione sociale, promuove la programmazione e l'attuazione delle seguenti iniziative previste dalla legge n. 162/98, **integrative** degli interventi già realizzati dagli enti locali:

1. la programmazione e l'attuazione di interventi integrativi di sostegno alla persona e familiare attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
2. l'avvio di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti in situazione di gravità, come definita dall'art. - comma 3 - della legge 104/92, che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
3. il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti Locali competenti

Per una corretta applicazione della legge 162/98, al fine di destinare correttamente i fondi, si ritiene necessario evidenziare che:

- gli interventi previsti sono rivolti esclusivamente alle persone disabili che versano in situazione di particolare gravità;
- la condizione di disabilità è delimitata in maniera precisa dall'art. 3, comma 3°, della legge 104/92 che recita: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.";
- la situazione di gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate indicate nell'art. 4 della Legge 104/92.
- l'obiettivo da perseguire è quello di fare emergere quei casi di particolare gravità che necessitano di una attenzione "mirata" che non può essere accordata con iniziative promosse in altri ambiti.

Nell'esame delle proposte, si terrà conto della possibilità che venga assicurata la continuità degli interventi già ammessi al finanziamento col Piano di riparto relativo all'anno 2001 che



risulteranno coerenti con quanto suddetto e che avranno i requisiti che vengono successivamente indicati.

Al finanziamento delle suddette iniziative per l'anno 2002 sono destinati gli specifici fondi assegnati alla Regione dallo Stato per l'anno 2001, provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ai sensi della L. n. 328/2000, tra le quali figura la somma di lire 4.874.643.873, corrispondenti a 2.517.543,45 euro, per gli interventi di cui alla legge n. 162/98, art. 1, comma 1 c), che saranno utilizzati per il finanziamento dei progetti da presentare nell'anno in corso.

Destinatari

Gli interventi sono rivolti esclusivamente ai portatori di handicap in situazione di gravità, come individuati dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e accertati ai sensi dell'art. 4 di tale legge.

Il servizio di aiuto personale ai sensi dell'art. 9 della Legge 104/92, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

La condizione di portatore di handicap di particolare gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate individuate dall'art. 4 della Legge 104 del 1992.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Sono inoltre esclusi gli interventi rientranti nell'ambito del "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

Istituzione dei servizi

I servizi possono essere istituiti:

- dai singoli comuni;
- dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario associati mediante una delle forme previste dal Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
- dalle Comunità Montane, appositamente delegate dai singoli enti locali.

Nel caso di comuni associati, l'eventuale finanziamento viene assegnato, in relazione alla fattispecie, al comune indicato come capofila o al Consorzio o alla Unione di Comuni o alla Comunità Montana.

In ogni caso gli interventi progettati dovranno confluire nei piani di zona prescritti dalle Linee guida allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 19 aprile 2002, con la quale sono state dettate le direttive per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Organizzazione dei servizi

- Il servizio indicato al punto 1 delle finalità, ferma la titolarità degli enti locali, può essere gestito direttamente dagli enti o mediante convenzione con Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di disabili, iscritte negli appositi albi regionali di cui alla L.R. 22/99, I.P.A.B., Fondazioni e Istituzioni private aventi finalità socio-assistenziali e può avvalersi dell'opera di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 9 della legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 38/96.

- Il servizio di cui al punto 2 delle finalità viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni.

In tal caso l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Resta a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali.

A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il comune interessato da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione.

Il comune corrisponde all'utente un contributo periodico nell'anno previamente concordato sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio.

L'utente è tenuto a presentare, con scadenza stabilita dall'ente locale, una rendicontazione delle spese sostenute.

Il comune esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

- La proposta di cui al punto 3, rimborso parziale di spese documentate per assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli EE. LL. competenti con la partecipazione alla programmazione delle ASL corrispondenti, è finalizzata prioritariamente alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza soprattutto nelle ore diurne e notturne dei giorni festivi, o fuori dal comune di residenza, constatata l'inesistenza di supporti adeguati a soddisfare questi tipi di esigenze;

tale rimborso assume la caratteristica di complementarietà ai servizi esistenti, offrendo l'opportunità di autogestione concordata dei bisogni della persona in rispetto del proprio vissuto nell'ambiente familiare e sociale, che necessita molto spesso di risposte flessibili e personalizzate.

Le particolari esigenze dell'utenza rendono necessarie forme di intervento integrato socio-sanitario. Pertanto:

- i progetti devono essere redatti congiuntamente dagli operatori degli enti locali e delle A.S.L., e devono essere sottoscritti da entrambe le Amministrazioni, e devono essere integrativi di interventi socio-sanitari già in atto.

Domande di contributo

Gli interventi sono ammessi a contributo sulla base di apposite richieste avanzate dagli enti locali innanzi indicati.

Le domande per l'anno 2002 dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il **30 settembre 2002**.

Parà fede la data di ricezione presso l'Assessorato Politiche per la famiglia e i Servizi Sociali - Viale del Caravaggio 99 - Ufficio Accettazione.

Contenuto delle domande

Sono prese in considerazione richieste corredate da progetti chiari e dettagliati contenenti, a pena di esclusione:

- a- la descrizione della tipologia degli interventi progettati;
- b- l'indicazione del numero complessivo di persone con disabilità in situazione di gravità stimate sul territorio e del numero complessivo di quelle accertate e certificate dalle Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92;
- c- la definizione del numero e l'individuazione degli utenti destinatari degli interventi progettati con l'indicazione per ognuno di essi:

1- del tipo di disabilità e del conseguente bisogno, correlato alla situazione di gravità. Il bisogno derivante dalla situazione di gravità costituisce priorità assoluta. La gravità della disabilità viene determinata dal fatto che la persona non sia in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni sotto indicate:

- deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- impossibilità alla deambulazione ;
- impossibilità a mantenere il controllo sfinterico ;
- impossibilità - se di età superiore ai 10 anni - alla assunzione del cibo, o al lavarsi, o al vestirsi.

2- della gravità dell'handicap, che deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della Legge 104/92, da allegare alla domanda;

3- di un dettagliato e personalizzato piano di intervento - firmato dal Comune, dalla ASL e dall'utente o esercente la potestà - e dei relativi e analitici costi previsti;

4- della situazione socio - economico - familiare;

Per i progetti di interventi di aiuto personale riguardanti più utenti, gli enti locali proponenti dovranno definire una graduatoria degli utenti stessi elaborata in base alla situazione di bisogno inerente la disabilità dei destinatari (sulla base degli elementi suddetti) e a quella socio-economico-familiare degli stessi, tenendo presente che per la situazione familiare si dovranno considerare:

- la distanza chilometrica della residenza dell'utente dal Centro di accoglienza o dai servizi più vicini;

- l'eventuale assenza di conviventi, o la presenza di conviventi anziani o malati e la contemporanea esistenza o meno di altri conviventi a carico;

La situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia;

d) la durata dei servizi e la regolamentazione del loro svolgimento;

e) l'indicazione dei tempi previsti per l'avvio degli interventi;

f) l'esplicita adesione e la partecipazione alla progettazione degli interventi da parte delle A.S.L. di competenza, in ossequio al principio della necessaria integrazione socio-sanitaria ribadita dal piano socio assistenziale regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 591 del 1 dicembre 1999 e della Giunta regionale del 19/4/2002 n. 471;

g) l'indicazione delle previste forme di integrazione e coordinamento con la rete di servizi esistenti nel territorio;

h) le modalità previste per la gestione dei servizi;

i) l'indicazione della eventuale adesione e partecipazione allo svolgimento dei servizi da parte delle categorie elencate dall'art. 9 comma 2, della legge n. 104/92, nell'intesa che le

C persone che prestano attività di aiuto personale devono avere o deve essere loro fornita una adeguata formazione specifica;

l) l'indicazione del costo del progetto, suddiviso fra gli elementi che lo compongono, e dei relativi mezzi di finanziamento previsti. Tale requisito è diretto ad ottenere una previsione analitica dei fattori di costo, piuttosto che un dato cumulativo delle spese, al fine di verificare la congruità del contributo richiesto in relazione agli interventi finanziabili.

m) la determinazione dell'ammontare massimo del costo e/o del contributo previsto per utente per gli interventi di aiuto personale progettati;

n) l'eventuale partecipazione, espressa in misura percentuale, degli enti alla copertura dei costi previsti con fondi dei propri bilanci;

o) l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente notizie circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguiti, nonché una dettagliata rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 62, della legge regionale n. 38/96.

Per una valutazione dei servizi attivati sia dal punto di vista qualitativo - obiettivi individuati, risultati raggiunti, grado di soddisfazione degli utenti - che quantitativo - attraverso il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli preventivati, i programmi devono prevedere una verifica puntuale delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Tale verifica potrà contenere le valutazioni dei beneficiari, i costi effettuati e gli eventuali risparmi conseguiti, l'indicazione degli interventi da mettere in essere per dare continuità al servizio e migliorare l'efficacia delle prestazioni.

Ciascun Comune percipiente deve rendicontare la spesa in conto il progetto coperta dal contributo, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del progetto finanziato.

Le richieste potranno essere corredate del parere consultivo degli organismi maggiormente rappresentativi degli utenti nel territorio e, se esistenti, di consulte degli utenti, federazioni di associazioni, associazioni di promozione sociale non direttamente interessate alla gestione del progetto.

Ammissibilità e priorità

Le richieste incomplete o non sufficientemente documentate sono escluse dal finanziamento.

Le domande saranno esaminate ed ammesse eventualmente a contributo nei limiti della disponibilità finanziaria sulla base dei suddetti criteri e con riferimento alle "priorità" di seguito riportate:

- a) si cercherà di confermare i progetti già ammessi al finanziamento per l'anno 2001, se presentano i requisiti richiesti;
- b) si terrà conto della gravità dell'handicap e del bisogno correlato;
- c) si terrà conto della situazione socio-economico-familiare degli utenti destinatari degli interventi progettati;
- d) si valuterà la partecipazione degli enti locali alla spesa con fondi dei propri bilanci, secondo l'ordine di percentuale;
- e) saranno privilegiati i progetti intercomunali, redatti previa formalizzazione della forma associativa prescelta con riferimento alle possibilità offerte dal Decreto legislativo n. 267/2000;
- f) sarà apprezzato il coinvolgimento nell'attuazione dei progetti delle categorie di cui all'art. 9 comma 2, della legge n. 104/92, con particolare riferimento al volontariato;
- g) sarà tenuto conto della distribuzione geografica dei vari Comuni, per favorire che l'intero territorio laziale partecipi ai finanziamenti previsti.

Criteria di riparto dei fondi disponibili

Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate tutte e per l'intero importo richiesto e documentato qualora la disponibilità finanziaria lo consenta.

Nei casi in cui la somma delle cifre richieste ecceda la disponibilità si procederà nel seguente modo:

- L'ammontare del contributo annuo sarà ridotto fino ad euro 5.000,00 per ogni intervento di aiuto personale finanziabile.

- Preso a base detto contributo minimo, saranno assegnate agli enti locali somme rapportate al numero di disabili in situazione di gravità che, dall'esame delle notizie e della documentazione contenute nelle domande, risulteranno ammissibili al finanziamento con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti e ai criteri di priorità riportati nei paragrafi precedenti;

- Qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare tutte le richieste con il contributo nella misura minima sopra indicata, si procederà all'assegnazione delle suddette quote unitarie in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei comuni rappresentati ed al numero di disabili accertati ai sensi di legge in situazione di gravità e indicati dai comuni stessi, tenendo comunque presente l'obiettivo della massima possibile distribuzione geografica e considerando la presenza sul territorio di altri servizi alternativi attivati.

Il contributo complessivo massimo concedibile ad ogni ente locale per l'insieme degli interventi annui progettati non potrà essere superiore a 1.000.000,00 di euro.

e

g

W